

	Uso interno	
	Schema di Contratto per l'affidamento del servizio sostitutivo di mensa tramite buoni pasto per gli uffici della Direzione regionale Piemonte dell'Agenzia delle Entrate	
	(CIG _____)	
	tra	
	- _____, dirigente pubblico, nato a _____ il _____, domiciliato per la carica ove sopra, il quale interviene in rappresentanza dell'Agenzia delle Entrate (di seguito, per brevità, "Agenzia", "AdE", "Amministrazione", "Stazione Appaltante"), con sede legale in Roma, alla Via Giorgione, 106, codice fiscale e partita IVA 06363391001;	
	- _____, nato a _____ il _____, domiciliato per la carica ove appresso, in qualità di _____ della Società _____ (di seguito, per brevità, "Società", "Appaltatore" o "Fornitore"), con sede legale in _____, alla Via _____; partita IVA: _____; codice fiscale _____ e numero di iscrizione al Registro delle Imprese: _____, capitale sociale versato € _____; aggiudicatario dell'Appalto Specifico indetto nell'ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione per Alimenti e ristorazione (Bando SDA - ID_SIGEF 2673), ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs. n. 36/2023 per il servizio sostitutivo di mensa tramite buoni pasto per gli uffici della Direzione regionale Piemonte dell'Agenzia delle Entrate.	
	Premessa	
	Con decisione n. _____ del _____, l'Agenzia ha indetto un Appalto	
	1	

	Uso interno	
	Specifico nell’ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della	
	Pubblica Amministrazione per Alimenti e ristorazione (Bando SDA -	
	ID_SIGEF 2673), ai sensi dell’art. 32 del D. Lgs. n. 36/2023 per il servizio	
	sostitutivo di mensa tramite buoni pasto per gli uffici della Direzione	
	regionale Piemonte dell’Agenzia delle Entrate - categoria: Buoni pasto.	
	Tale procedura è articolata in un unico lotto.	
	Con provvedimento prot. _____ del _____ l’Agenzia ha	
	disposto l’aggiudicazione dell’appalto in favore della Società.	
	A seguito delle verifiche effettuate ai sensi dell’art. 17, comma 5, del	
	Codice dei contratti pubblici, l’aggiudicazione è efficace.	
	Della predetta aggiudicazione è stata data comunicazione ai sensi	
	dell’articolo 90, comma 1 lett. b) e lett. c) del Codice.	
	<i>(Eventuale, nel caso in cui, al momento della stipula, non sia stata ancora</i>	
	<i>rilasciata l’informazione antimafia)</i> L’Agenzia ha avviato l’istruttoria	
	antimafia con richiesta di informativa presso la Banca Dati Nazionale	
	Antimafia con nota prot. n. ____ del ____; in caso di esito interdittivo si	
	procederà alla risoluzione del presente Contratto.	
	La Società, in sede di gara, si è espressamente obbligata ad eseguire le	
	prestazioni oggetto del presente Contratto alle condizioni, modalità e	
	termini di seguito stabiliti.	
	Tutto ciò premesso, le parti, come sopra rappresentate e domiciliate,	
	ciascuna nella loro qualità, convengono quanto segue	
	Art. 1 – Allegati e Definizioni	
	1. Le premesse e gli allegati di seguito indicati costituiscono parte	
	integrante e sostanziale del presente contratto.	
	2	

	Uso interno	
	- Delega dott. _____, qui allegata sub “ _____”;	
	- (eventuale) Procura _____ (Aggiudicatario) qui allegata sub	
	“ _____” .	
	- Offerta economica dell’Aggiudicatario, qui allegata sub “ _____”.	
	2. La documentazione di seguito indicata, pur non materialmente allegata,	
	costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto:	
	- Bando SDA Alimenti e ristorazione - ID_SIGEF 2673 e relativi allegati;	
	- Capitolato d’oneri con relativi allegati;	
	- Capitolato Tecnico e relativi allegati;	
	- Patto d’integrità e dichiarazione di assenza di conflitto di interessi	
	sottoscritti dalla Società;	
	- Codice di Comportamento del personale dell’Agenzia delle Entrate;	
	- Informativa per il trattamento dei dati;	
	- Cauzione definitiva ai sensi dell’art. 117 del D. Lgs. n. 36/2023, a	
	garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni, nessuna esclusa,	
	previste nel contratto medesimo per un importo pari ad Euro _____,	
	emessa da _____, il _____ e valida sino al	
	rilascio del certificato di regolare esecuzione;	
	3. In caso di contrasto tra le prescrizioni contenute nel presente contratto e	
	negli allegati sopra indicati sarà osservato il seguente ordine di prevalenza:	
	• Capitolato tecnico;	
	• Offerta economica del Fornitore	
	• Offerta tecnica del Fornitore;	
	• Contratto	
	4. In caso di discordanza o contrasto, gli atti e i documenti tutti della gara,	
	3	

	Uso interno	
	prodotti dalla Stazione Appaltante prevarranno sugli atti e i documenti della gara prodotti dall'Appaltatore.	
	Ai fini del presente contratto, alle espressioni ed ai termini sotto indicati viene attribuito il seguente significato:	
	<ul style="list-style-type: none"> CONTRATTO: 	
	il presente contratto, sottoscritto dall'Amministrazione e dalla Società, per effetto del quale quest'ultima si obbliga a eseguire le prestazioni richieste mediante il modello <i>"Richiesta di Approvvigionamento della fornitura dei Buoni Pasto"</i>	
	<ul style="list-style-type: none"> CONTRAENTE/COMMITTENTE: 	
	Agenzia delle Entrate	
	<ul style="list-style-type: none"> FORNITORE: 	
	Affidatario della prestazione di cui al successivo articolo 2.	
	Art. 2 – Oggetto	
	1. Il presente contratto ha ad oggetto l'affidamento del servizio sostitutivo di mensa mediante Buoni pasto elettronici, dal valore nominale pari a € 7,00, da erogarsi in favore di questa Amministrazione - ivi comprese tutte le attività connesse allo svolgimento della prestazione medesima così come regolamentate, oltre che dal presente contratto, anche dall'AS.	
	L'Appaltatore prende atto che l'esecuzione del servizio oggetto del presente contratto comporterà la puntuale esecuzione, nei tempi e nei modi indicati, dello stesso.	
	Art. 3 – Durata e importo del contratto	
	1. Il presente contratto ha durata biennale dalla data di sottoscrizione per un importo massimo pari ad € _____ (IVA esclusa).	
	4	

	Uso interno	
	L'efficacia del presente contratto si intende comunque cessata qualora sia esaurito l'importo contrattuale.	
	2. In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura per l'individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice. In tal caso il Fornitore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel presente contratto.	
	3. L'importo contrattuale è puramente indicativo e non vincola in alcun modo l'Amministrazione che sarà tenuta a corrispondere alla Società un corrispettivo rapportato unicamente al numero dei Buoni Pasto effettivamente erogati dal Fornitore, secondo quanto stabilito dal presente contratto.	
	Il Fornitore non potrà pretendere alcunché nel caso in cui, alla scadenza dei termini contrattuali, tale importo non dovesse essere completamente utilizzato.	
	Art. 4 –Modalità di esecuzione	
	1. Stipulato il contratto, le prestazioni dovranno essere eseguite nel pieno rispetto di quanto indicato nel contratto e nei documenti dell'AS che sono parte integrante e sostanziale del contratto stesso. Le sedi di utilizzo, indicate nel Capitolato tecnico, presso cui consegnare le card potranno variare a seconda delle esigenze dell'Agenzia, senza che la Società possa eccepire nulla in merito.	
	2. L'Agenzia richiederà i buoni pasto elettronici, oggetto del contratto, attraverso le Richieste di Approvvigionamento, che saranno trasmesse al	
	5	

	Uso interno	
	Fornitore nelle vie tradizionali (via e-mail non PEC o altro mezzo preventivamente concordato tra le parti), ordinariamente con cadenza bimestrale.	
	Con la prima Richiesta di Approvvigionamento l'Agenzia indicherà i luoghi di consegna della card e il relativo quantitativo.	
	La Società provvederà a ricaricare ciascuna card del relativo numero di Buoni pasto del Valore nominale indicato nella Richiesta di Approvvigionamento e sarà tenuta ad accettare le Richieste di Approvvigionamento fino a concorrenza del massimale precedentemente indicato.	
	Ogni Richiesta di Approvvigionamento dovrà essere evasa secondo le modalità e nei tempi stabiliti nel Capitolato tecnico, pena l'applicazione delle previste penali.	
	3. La Società si obbliga a rispettare tutte le ulteriori indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Stazione Appaltante, nonché a dare immediata comunicazione a quest'ultima di ogni circostanza che, direttamente o indirettamente, abbia influenza sull'esecuzione del contratto.	
	Art. 5 – Oneri a carico del Fornitore	
	1. L'esecuzione delle prestazioni si intende comprensiva di ogni relativo onere e spesa, ivi compreso il trasporto e la consegna nei luoghi indicati nella Richiesta di Approvvigionamento.	
	2. Le card dovranno essere consegnate presso le sedi indicate dall'Agenzia, nel loro imballo in modo da essere protette contro qualsiasi manomissione o danno da maneggiamento, confezionate singolarmente in	
	6	

	Uso interno	
	una busta contenente esternamente l'indicazione della matricola ed il	
	nome e cognome del dipendente e conformi a quanto previsto nel	
	Capitolato tecnico.	
	Gli imballi devono garantire la corretta conservazione delle card durante le	
	varie fasi del trasporto fino alla consegna presso le varie sedi	
	dell'Agenzia.	
	Resta inteso che sono a carico del Fornitore tutti gli oneri ed i rischi	
	relativi o connessi alle prestazioni ed agli adempimenti occorrenti	
	all'integrale esecuzione di tutte le prestazioni, nessuna esclusa, oggetto del	
	presente contratto.	
	3. Il Fornitore, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara di aver	
	preso visione del Patto d'integrità e del Codice di comportamento del	
	personale dell'Agenzia delle Entrate consultabile sul link Codice	
	comportamento (agenziaentrate.gov.it) che, anche se non materialmente	
	allegato al presente contratto, ne costituisce parte integrante e sostanziale.	
	Il Fornitore, pertanto, si impegna a tenere un comportamento in linea con i	
	documenti innanzi richiamati. L'inosservanza dei predetti obblighi sarà	
	considerata grave inadempimento contrattuale, e di conseguenza la	
	Committente avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi	
	dell'art. 1456 c.c., fermo restando il risarcimento dei danni.	
	Art. 6 – Controlli e verifiche	
	1. L'Agenzia ha la facoltà di eseguire qualsiasi tipo di verifica o controllo	
	giudicati utili, anche in contraddittorio con il Fornitore, a valutare la piena	
	e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali.	
	La Società acconsente che l'Agenzia possa procedere alle dovute verifiche	
	7	

	Uso interno	
	ispettive, nel rispetto di quanto previsto nel Capitolato tecnico, prestando la propria collaborazione.	
	2. L’Agenzia ha piena facoltà di rifiutare le card che, ad un primo sommario esame, risultino non rispondenti a quelle ordinate e di chiederne la sostituzione a spese e a carico del Fornitore.	
	Saranno rifiutate le card difettose o, in qualsiasi modo, non rispondenti alle prescrizioni tecniche.	
	Art. 7 – Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro	
	1. La Società si impegna ad ottemperare nei confronti del personale dipendente, ovvero nei confronti del personale legato da rapporto di collaborazione, a tutti gli obblighi ed adempimenti in materia retributiva, contributiva, assistenziale, previdenziale, sanitaria, di solidarietà paritetica, e, più in generale, giuslavoristica, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari, da contratti collettivi, da circolari e atti amministrativi, vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché in materia di previdenza e di disciplina infortunistica, manlevando l’Agenzia da ogni responsabilità in merito e assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.	
	3. Le parti convengono che, in caso di inadempimento da parte della Società agli obblighi del presente articolo, l’Amministrazione potrà dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., fermo restando il diritto al risarcimento del danno.	
	Art. 8 – Corrispettivo, fatturazione e pagamento	
	Per il presente contratto, le parti fissano un corrispettivo massimo di € _____ (_____/00), oltre IVA.	
	8	

	Uso interno	
	Il corrispettivo unitario del buono pasto elettronico è pari al valore aggiudicato come indicato nell’offerta economica.	
	Tale corrispettivo è da intendersi al netto di IVA e comprensivo di ogni onere e spesa e rimarrà fisso ed invariato per l’intera durata contrattuale, salvo quanto previsto dall’art. 60 del D. Lgs. 36/2023 in relazione alla revisione dei prezzi.	
	Resta, altresì, inteso che l’Agenzia liquiderà alla Società il corrispettivo dovuto calcolato sulla base del numero dei buoni pasto elettronici effettivamente erogati moltiplicato il corrispettivo unitario del buono pasto elettronico stesso.	
	I corrispettivi di cui al presente articolo verranno liquidati dall’Agenzia previa presentazione di regolari fatture, riportanti il riferimento al numero di CIG e alla specifica Richiesta di Approvvigionamento cui si riferisce.	
	L’Agenzia, a seguito della completa effettuazione di ogni Richiesta di Approvvigionamento, emetterà il Certificato di regolare esecuzione. Successivamente, provvederà al pagamento della fattura entro 30 giorni dalla data di ricezione della stessa, emessa dall’aggiudicataria sulla base di quanto previsto nel Certificato di regolare esecuzione da riportare in fattura. Per ogni altro riferimento, si rimanda a quanto disciplinato dall’art. 115 del D.lgs. 36/2023 e all’allegato II.14 ivi richiamato.	
	L’Agenzia provvederà alla liquidazione del relativo corrispettivo a mezzo bonifico bancario sull’istituto di credito e sul numero di conto corrente dedicato alle commesse pubbliche indicato dall’aggiudicataria.	
	In caso di ritardo nell’effettuazione dei pagamenti contrattuali le parti stabiliscono che l’Agenzia sarà tenuta al pagamento degli interessi di	
	9	

	Uso interno	
	mora, nella misura del saggio legale, maggiorato di due punti percentuali.	
	In ogni caso non saranno dovuti interessi moratori qualora il ritardo nei pagamenti non sia imputabile all'Agenzia.	
	La Società indica il seguente indirizzo pec e di posta elettronica al quale potrà essere inviata ogni utile informazione per l'esecuzione del contratto:	
	indirizzo pec:	
	indirizzo e-mail:	
	Le fatture dovranno essere intestate a: Agenzia delle Entrate – Via Giorgione, 106 - 00147 Roma – P.IVA 06363391001 e inviata all'ufficio destinatario dell'Agenzia delle Entrate attraverso il Sistema di Interscambio della fatturazione elettronica di cui al Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 7 marzo 2008, avendo cura di inserire il codice destinatario IPA: IOJCIC oltre al Codice Identificativo Gara (CIG) indicato negli atti di gara. Dal 1° luglio 2017 all'Agenzia delle Entrate è applicabile lo Split Payment ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 del DL 50/2017, convertito dalla L. 21 giugno 2017, n. 96. Nelle fatture elettroniche, relative ad operazioni con addebito IVA, emesse dal 1° luglio 2017, il campo 2.2.2.7 (Esigibilità IVA) di cui al tracciato FatturaPA dovrà essere valorizzato con il carattere "S".	
	Restano a carico del Fornitore tutti gli oneri fiscali, inclusi quelli eventuali relativi all'imposta di bollo, derivanti dall'emissione delle fatture.	
	Sull'importo netto progressivo delle forniture l'Appaltatore dovrà effettuare una ritenuta dello 0,5%, di cui dovrà dare evidenza nella fattura stessa; le ritenute saranno svincolate solo in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione del certificato di ultimazione delle prestazioni, previo	
	10	

	Uso interno	
	rilascio del DURC.	
	Ai sensi e per gli effetti dell’art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 e del D.M.	
	18 gennaio 2008 n. 40, l’Agenzia verificherà, prima di procedere al	
	pagamento di corrispettivi di importo superiore a Euro 5.000,00	
	(cinquemila/00) maturati dalla Società, la sussistenza o meno in capo al	
	medesimo di una o più cartelle di pagamento scadute e non saldate, aventi	
	un ammontare complessivo pari almeno al predetto importo. In caso di	
	esito positivo della predetta verifica, l’Agenzia - ai sensi di quanto	
	previsto dall’art. 3 del citato Decreto Ministeriale - procederà alla	
	sospensione del pagamento.	
	Resta inteso che il massimale contrattuale non vincola l’Amministrazione	
	alla richiesta di prestazioni minime determinate; il Fornitore avrà,	
	pertanto, diritto al corrispettivo delle prestazioni effettivamente rese.	
	La Società dichiara che nella determinazione del prezzo offerto ha tenuto	
	conto di tutti gli elementi economici, tecnici e di tempistica indicati nel	
	Capitolato d’oneri, nel Capitolato tecnico e in tutti i documenti di gara e	
	nella documentazione citata.	
	Art. 9 – Tracciabilità dei flussi finanziari	
	1. Il Fornitore, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi	
	dell’art. 3 della Legge 13.8.2010 n. 136 e s.m.i., così come modificata dal	
	D.L. n. 187/2010 e s.m.i., è obbligato ad utilizzare uno o più conti correnti	
	bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche, ovvero altri strumenti	
	di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.	
	2. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di	
	pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in	
	11	

	Uso interno	
	essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il	
	codice identificativo di gara (CIG).	
	Ai sensi del comma 7 dell'art. 3 della Legge citata il conto dedicato è il	
	seguente: _____	
	Il/I soggetto/i abilitato/i ad eseguire movimentazioni sul predetto conto	
	è/sono:	
	1) Cognome e nome: _____ - C.F.: _____	
	2) Cognome e nome: _____ - C.F.: _____	
	3. Ogni eventuale variazione dei dati sopra indicati dovrà essere	
	comunicata all'Agenzia entro 7 giorni. Fino al momento in cui tale	
	comunicazione non sarà pervenuta all'Agenzia, i pagamenti da questa	
	effettuati avranno pieno effetto liberatorio per la stessa.	
	4. Il Fornitore, inoltre, si obbliga ad inserire nei contratti sottoscritti con i	
	subappaltatori un'apposita clausola, a pena di nullità assoluta, con la quale	
	ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti	
	dalla citata legge.	
	5. Il Fornitore si impegna, altresì, a trasmettere i predetti contratti	
	all'Agenzia, stante l'obbligo di verifica imposto alla Stazione Appaltante	
	dal comma 9 del predetto art. 3 della Legge n. 136/2010.	
	Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri	
	strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni	
	determina la risoluzione di diritto del contratto.	
	La Società si impegna a dare immediata comunicazione all'Agenzia delle	
	Entrate ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia	
	di Roma - della notizia dell'inadempimento della propria controparte	
	12	

	Uso interno	
	(subappaltatore) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.	
	Art. 10 - Revisione prezzi	
	Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari	
	condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o	
	in diminuzione, del costo della fornitura superiore al cinque per cento,	
	dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura	
	dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da	
	eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza gli indici	
	dei prezzi al consumo elaborati dall'ISTAT.	
	Art. 11 – Penali	
	1. In caso di ritardato adempimento delle prestazioni contrattuali, non	
	imputabile a forza maggiore o caso fortuito, la Committente applicherà nei	
	confronti della Società le penali nelle misure e nei casi indicati nel	
	Capitolato tecnico.	
	2. Ai fini dell'applicazione delle penali, l'Amministrazione contesterà alla	
	Società le eventuali inadempienze riscontrate; la Società, entro 5 giorni,	
	potrà fornire, tramite PEC, le proprie controdeduzioni e l'eventuale	
	documentazione a supporto; l'Amministrazione, ricevute le	
	controdeduzioni della Società, ne valuterà la fondatezza e adotterà le	
	decisioni conseguenti redigendo apposito verbale in contraddittorio con la	
	Società.	
	3. In caso di applicazione delle penali l'Amministrazione emetterà una	
	nota di debito. L'importo delle penali potrà essere detratto direttamente	
	dai corrispettivi fatturati dalla Società ovvero mediante escussione della	
	cauzione definitiva prestata.	
	13	

	Uso interno	
	4. L'irrogazione delle penali non esclude il diritto dell'Amministrazione di agire per il ristoro del maggior danno subito e all'indennizzo delle maggiori spese sostenute, né esonera in nessun caso la Società dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha determinato l'applicazione della penale.	
	5. L'importo massimo delle penali applicate non potrà superare complessivamente, ai sensi dell'art. 126 comma 1 del Codice, il 10% del valore netto del contratto. In caso di superamento di detta soglia, l'Agenzia ha la facoltà di risolvere il contratto con la Società mediante comunicazione, inviata tramite posta elettronica certificata.	
	Art. 12 – Recesso	
	1. L'Amministrazione si riserva il diritto di recedere in qualsiasi momento, anche parzialmente, dal presente contratto, senza necessità di giustificazioni, ai sensi dell'art. 123 del D. Lgs. n. 36/2023, dandone preventiva comunicazione con un preavviso non inferiore a venti giorni, all'appaltatore a mezzo posta elettronica certificata.	
	2. Alla data di efficacia del recesso il Fornitore dovrà interrompere l'esecuzione delle prestazioni.	
	3. Il Fornitore avrà diritto unicamente al pagamento degli importi che saranno determinati ai sensi del predetto art. 123, con esclusione di ogni ulteriore compenso, indennizzo, risarcimento e rimborso delle spese a qualunque titolo.	
	4. Ai sensi dell'articolo 1, comma 13, del D. L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135, e ss.mm.ii., l'Agenzia ha diritto di recedere, in qualsiasi momento dal contratto, qualora il servizio di cui	
	14	

	Uso interno	
	trattasi divenga acquisibile mediante una sopravvenuta convenzione	
	Consip che preveda condizioni di maggior vantaggio economico per	
	l'Amministrazione stessa e il Contraente non acconsenta alle modifiche	
	delle condizioni economiche offerte in sede di gara. L'Amministrazione	
	procederà con il recesso previa formale comunicazione all'appaltatore con	
	preavviso non inferiore a quindici giorni.	
	Art. 13 – Risoluzione del contratto	
	1. In caso di inadempimento del Fornitore anche ad uno solo degli	
	obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine,	
	non inferiore comunque a 15 giorni, che verrà assegnato	
	dall'Amministrazione - a mezzo di posta elettronica certificata - per porre	
	fine all'inadempimento, la Committente medesima ha la facoltà di	
	considerare risolto di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1454 del	
	cod. civ., di ritenere definitivamente la cauzione, nonché di procedere nei	
	confronti del Fornitore per il risarcimento di ogni danno subito.	
	2. In ogni caso, si conviene che il presente contratto potrà essere risolto di	
	diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da inoltrare al	
	Fornitore a mezzo posta elettronica certificata, qualora l'ammontare delle	
	penali maturate dal Fornitore superi il 10% dell'importo dei corrispettivi	
	contrattuali.	
	3. L'Agenzia potrà, inoltre, risolvere di diritto il presente contratto ai sensi	
	dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore -	
	a mezzo posta elettronica certificata - nei seguenti casi:	
	a) mancata esecuzione delle prestazioni del presente contratto nei	
	tempi e nei modi nonché alle condizioni analiticamente definiti nel	
	15	

	Uso interno	
	Capitolato tecnico, con relativi allegati, e nel presente contratto;	
	b) qualora sia accertata la non veridicità del contenuto delle	
	dichiarazioni presentate dal Fornitore ai fini della stipula del	
	presente contratto;	
	c) mancato rispetto dei tempi di durata del contratto, di cui all'art. 3	
	del presente contratto;	
	d) mancato rispetto, ai sensi dell'art. 4.3 del presente contratto, di	
	tutte le ulteriori indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che	
	dovessero essere impartite dalla Stazione Appaltante, nonché	
	mancata comunicazione a quest'ultima di ogni circostanza che,	
	direttamente o indirettamente, abbia influenza sull'esecuzione del	
	contratto;	
	e) mancato consenso a permettere l'Amministrazione di procedere in	
	qualsiasi momento, anche senza preavviso, alle verifiche sulla	
	piena e corretta esecuzione del presente contratto e a prestare la	
	propria collaborazione per lo svolgimento di tali verifiche, ai sensi	
	dell'art. 6 del contratto;	
	f) sospensione e/o interruzione del servizio, salvo se per causa non	
	imputabile al Fornitore;	
	g) utilizzo di personale, nonché di mezzi, beni e servizi non adeguati	
	all'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente	
	contratto e mancata collaborazione con l'Amministrazione nella	
	sostituzione del personale non adeguato secondo le modalità	
	dall'art. 7 del contratto, nonché utilizzo di personale che non abbia,	
	durante lo svolgimento delle prestazioni contrattuali, una condotta	
	16	

	Uso interno	
	comportamentale informata alla correttezza, alla diligenza e	
	all'etica professionale richiesta dalle circostanze, nonché mancato	
	divieto allo stesso di eseguire attività diverse da quelle oggetto del	
	presente contratto presso i luoghi di esecuzione delle prestazioni	
	commesse;	
	h) perdita di uno dei requisiti di cui all'art. 94 e 95 del D. Lgs. n.	
	36/2023;	
	i) mancato reintegro della cauzione entro 20 giorni, ai sensi dell'art.	
	14.4 del presente Contratto, nonché mancata costituzione della	
	garanzia prevista dall'art. 117, comma 9 del Codice;	
	j) mancato assolvimento degli obblighi previsti dall'art. 3 della	
	Legge n. 136/2010;	
	k) mancato rispetto del Patto di Integrità;	
	l) inadempimento agli obblighi di comunicazione previsti dal D. Lgs.	
	n. 159/2011 o da ulteriori disposizioni antimafia emanate	
	successivamente alla stipula del presente contratto, e a ogni	
	ulteriore obbligo indicato all'art. 19 (Disposizioni antimafia) del	
	presente contratto;	
	m) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli	
	infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie	
	delle maestranze, di cui all'art. 7 del Contratto;	
	n) mancata osservanza degli obblighi derivanti dal Codice di	
	comportamento del personale dell'Agenzia delle Entrate;	
	o) cessione del contratto o dei crediti fuori dei casi espressamente	
	consentiti dal presente contratto (art. 16) e dalla legislazione	
	17	

	Uso interno	
	vigente;	
	p) violazione delle disposizioni che disciplinano il subappalto, di cui	
	all'art. 15 del presente contratto;	
	q) negli altri casi previsti nel presente contratto.	
	4. In caso di risoluzione l'Amministrazione ha la facoltà di escutere la	
	cauzione per l'intero ammontare e/o di applicare una penale equivalente,	
	nonché di procedere nei confronti dell'Appaltatore per il risarcimento del	
	maggior danno.	
	In ogni caso resta salva la facoltà dell'Amministrazione di procedere	
	affidando a terzi, ai sensi dell'articolo 124, comma 1, del Codice,	
	l'esecuzione del contratto a spese dell'Appaltatore.	
	Art. 14 – Assunzioni di responsabilità e garanzia di esecuzione	
	1. Il Fornitore terrà indenne l'Agenzia da qualsiasi danno possa derivare	
	alla stessa, ai propri dipendenti o a terzi o a cose di terzi in conseguenza di	
	negligenze, ritardi, o inadempimenti nella fornitura.	
	Il Fornitore si obbliga a tenere indenne e a risarcire l'Agenzia per ogni	
	eventuale pregiudizio e/o danno che la stessa dovesse subire a seguito di	
	qualsiasi azione e/o pretesa proposta o avanzata nei propri confronti da	
	parte di terzi.	
	2. A garanzia dell'esatto e corretto adempimento degli obblighi	
	contrattuali, la Società ha costituito garanzia fideiussoria n.	
	_____del _____, emessa da _____, a	
	favore di Agenzia delle Entrate per una somma pari ad €	
	_____, nelle forme e nei modi previsti dall'articolo 117 del	
	Codice.	
	18	

	Uso interno	
	In caso di inesatto o mancato adempimento degli obblighi contrattuali da parte della Società, l'Agenzia si rivarrà, senza alcuna formalità, sulla garanzia di cui al precedente comma, incamerandola, a ristoro di ogni danno e delle penali contrattuali, salvi gli ulteriori danni subiti.	
	3. Ai sensi dell'art. 117 del Codice, la cauzione prestata dal Fornitore a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il contratto sarà progressivamente svincolata, a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito, a richiesta dello stesso.	
	4. Qualora, per ogni evenienza normativamente o contrattualmente prevista, l'ammontare della garanzia si dovesse ridurre, la garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di venti giorni da quello in cui l'Agenzia avrà reso nota, alla Società, l'avvenuta riduzione. In caso di mancata reintegrazione nel termine suddetto, essa verrà effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere al Fornitore ai sensi del comma del comma 3 dell'art. 117 del Codice.	
	La Committente potrà considerare risolto di diritto il contratto qualora non fosse possibile la citata reintegrazione con i restanti ratei di prezzo, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del danno subito.	
	Art. 15 – Subappalto	
	<i>(da inserire solo nel caso in cui non sia stato dichiarato il subappalto in sede di Offerta)</i>	
	1. Non essendo stato richiesto in sede di offerta, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto.	
	<i>(da inserire solo nel caso in cui sia stato dichiarato il subappalto in sede</i>	
	19	

	Uso interno	
	<i>di Offerta)</i>	
	2. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, può	
	affidare in subappalto, nel rispetto delle condizioni, modalità e termini	
	previsti dall'art. 119 del D. Lgs. n. 36/2023, le seguenti prestazioni	
	contrattuali:	
	a.	
	(valore _____)	
	b.	
	(valore _____).	
	3. A tale fine, l'Appaltatore dovrà trasmettere all'Amministrazione la	
	documentazione di cui all'art. 119, comma 5, del D. Lgs. n. 36/2023, nel	
	rispetto delle modalità e dei termini ivi indicati. In caso di mancata	
	presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, AdE non	
	autorizzerà il subappalto. In caso di non completezza dei documenti	
	presentati, AdE procederà a richiedere all'Appaltatore l'integrazione della	
	suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale,	
	decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. Resta	
	inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la	
	definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.	
	L'Appaltatore è, altresì, obbligato ad acquisire nuova autorizzazione	
	integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo	
	dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al	
	comma 5 del citato art. 119.	
	4. L'Amministrazione rilascerà l'autorizzazione al subappalto, previa	
	verifica della documentazione presentata ai sensi dell'art. 119 del D. Lgs.	
	20	

	Uso interno	
	36/2023 e previo accertamento dei requisiti in capo al Subappaltatore.	
	L'eventuale affidamento in subappalto delle prestazioni di cui al presente	
	contratto e suoi allegati non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli	
	oneri contrattuali dell'Appaltatore, che rimane solidalmente responsabile	
	nei confronti dell'Amministrazione per l'esecuzione di tutte le attività	
	contrattualmente previste, fatte salve le previsioni di cui al comma 6 del su	
	citato articolo.	
	5. I corrispettivi maturati dal subappaltatore saranno corrisposti	
	direttamente dall'Appaltatore (ad eccezione di quanto previsto dall'art	
	119, comma 11 del D. Lgs. n. 36/2023), il quale si obbliga a rispettare nei	
	confronti dei propri subappaltatori gli obblighi di tracciabilità dei flussi	
	finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010. L'Appaltatore si	
	obbliga, inoltre, a manlevare e tenere indenne le Amministrazioni da	
	qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o	
	ai suoi ausiliari.	
	6. L'Appaltatore, ai sensi dell'articolo 119 comma 10 del Codice, deve	
	provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposta	
	verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui al	
	Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del Codice.	
	In caso ricorrano motivi di esclusione, di cui al Capo II del Titolo IV della	
	Parte V del Codice, in capo al subappaltatore, ove la sostituzione di cui	
	sopra non avvenga, le Amministrazioni revocheranno l'autorizzazione al	
	subappalto.	
	7. L'Appaltatore si obbliga a trasmettere all'Amministrazione entro 20	
	(venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti,	
	21	

	Uso interno	
	copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso via via	
	corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia	
	effettuate. Qualora non vengano trasmesse dette fatture quietanzate nei	
	termini previsti, l'Amministrazione sospenderà il successivo pagamento a	
	favore dell'Appaltatore.	
	8. L'Appaltatore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di	
	subappalto, qualora durante l'esecuzione dello stesso vengano accertati	
	dall'Amministrazione gravi inadempimenti del subappaltatore; in tal caso	
	l'appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte	
	dell'Amministrazione né al differimento dei termini di esecuzione del	
	contratto.	
	9. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo trovano completa	
	applicazione le disposizioni di cui all'art. 119 del D. Lgs. n. 36/2023.	
	Art. 16 – Cessione del contratto – Cessione del credito	
	1. Fatto salvo quanto previsto all'art. 120, comma 1, lett. d) n. 2 del	
	Codice, ai sensi dell'art. 119, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023, in materia	
	di vicende soggettive dell'Appaltatore, è fatto assoluto divieto	
	all'Appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto, a pena di	
	nullità della cessione stessa.	
	2. In caso di inadempimento da parte dell'appaltatore degli obblighi di cui	
	al precedente comma, il presente contratto s'intenderà risolto di diritto ai	
	sensi dell'art. 1456 cod. civ.	
	3. Con riferimento alla cessione dei crediti da parte dell'appaltatore, si	
	applica il disposto di cui all'art. 120, comma 12 del D. Lgs. 36/2023 e le	
	disposizioni di cui alla Legge 21 febbraio 1991 n. 52. L'allegato II.14 del	
	22	

	Uso interno	
	medesimo decreto legislativo disciplina le condizioni per l'opponibilità	
	alla stazione appaltante. La cessione dei crediti, ai sensi dell'articolo 6 del	
	citato allegato, diverrà efficace ed opponibile alla Stazione appaltante solo	
	qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente	
	ed al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.	
	Art. 17 – Avvalimento	
	<i>(da inserire solo nel caso in cui sia stato dichiarato, in sede di Offerta, il</i>	
	<i>ricorso all'avvalimento)</i>	
	1. L'Appaltatore, al fine di soddisfare i requisiti di partecipazione	
	prescritti nella lettera di invito e nella documentazione della procedura ha	
	dichiarato di avvalersi, alle condizioni e nei limiti previsti all'art. 104 del	
	D. Lgs. n. 36/2023, della società, codice fiscale	
, e partita IVA, con sede in, .	
	2. La Stazione Appaltante effettuerà, in corso d'esecuzione del contratto, le	
	verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti oggetto	
	dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria e circa la conformità	
	dell'esecuzione dell'appalto alle clausole pattuite nel contratto di	
	avvalimento.	
	Art. 18 – Cessione d'azienda e/o mutamento della specie giuridica	
	della Società fornitrice	
	1. Il Fornitore, qualora intenda cedere l'intera azienda o il ramo di attività	
	che assicura le prestazioni contrattuali o prima di mutare tipo sociale, deve	
	darne comunicazione scritta all'Agenzia tutta la documentazione	
	riguardante l'operazione, almeno trenta giorni prima del compimento della	
	stessa.	
	23	

	Uso interno	
	2. L’Agenzia si riserva, a suo insindacabile giudizio, di proseguire o meno il rapporto contrattuale con il soggetto cessionario.	
	3. Il mancato preavviso di cui al comma 1 fa sorgere in capo all’Agenzia la facoltà di recedere dal presente contratto.	
	Art. 19 – Disposizioni antimafia	
	1. Il Fornitore prende atto che la validità e l’efficacia del presente contratto è subordinata all’integrale ed assoluto rispetto della vigente legislazione antimafia, incluse le disposizioni di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i., il D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i..	
	2. Il Fornitore garantisce che nei propri confronti e nei confronti di tutti i soggetti indicati nell’art. 85 del citato D. Lgs. n. 159/2011 non sono stati emessi provvedimenti definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né sono pendenti procedimenti per l’applicazione delle medesime disposizioni, ovvero condanne che comportino l’incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.	
	3. Il Fornitore si impegna a comunicare tempestivamente all’Agenzia ogni modificazione intervenuta nel proprio assetto proprietario, nella struttura, negli organismi tecnici e/o amministrativi, nonché, pena la risoluzione di diritto del presente contratto:	
	a) eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori, emessi a carico della Società ovvero nei confronti di tutti i soggetti indicati nell’art. 85, D. Lgs. n. 159/2011, anche successivamente alla stipula del presente contratto;	
	b) ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il	
	24	

	Uso interno	
	2% (due per cento);	
	c) ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione emanata successivamente alla stipula del presente contratto.	
	4. L'Agenzia si riserva, inoltre, il diritto di verificare la permanenza, per tutta la durata del contratto, dei requisiti previsti dalle disposizioni antimafia relativamente a tutti i soggetti di cui ai commi precedenti.	
	5. Le Parti convengono espressamente che, nel caso fossero emanati i provvedimenti di cui sopra nell'arco della durata del contratto, esso si intenderà immediatamente risolto, fatta salva la facoltà dell'Agenzia di richiedere il risarcimento dei danni subiti. Parimenti, il contratto si risolverà di diritto ove la Società non ottemperi agli impegni assunti ai sensi del presente articolo.	
	Art. 20 – Spese	
	Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali, ad eccezione di quelli che fanno carico alla Committente per legge.	
	Il presente contratto è soggetto all'imposta di bollo fin dall'origine, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 – Allegato A – Tariffa parte I – articolo 1.	
	L'imposta di bollo, inclusa quella eventualmente dovuta sulle fatture emesse, ai sensi del combinato disposto dell'art. 8 del D.P.R. 642/1972 e dell'art. 1, comma 295 della legge n. 296/2006, è a carico dell'operatore economico.	
	Il contratto dovrà essere registrato a cura dell'appaltatore.	
	Il Fornitore dichiara che le prestazioni oggetto del presente contratto costituiscono operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto;	
	25	

	Uso interno	
	conseguentemente, al presente contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa.	
	Inoltre, ai sensi del richiamato art. 1 comma 295 della L. 296/2006 alle Agenzie fiscali continuano ad applicarsi le disposizioni riguardanti le Amministrazioni dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 e, segnatamente, in esso, dell'art 57 comma 7; l'imposta di registrazione è, pertanto, a carico dell'operatore economico.	
	Art. 21 – Responsabile del Servizio	
	1. L'Appaltatore designa sin d'ora quale proprio Responsabile del Servizio con l'AdE il dott. _____, il quale avrà la responsabilità della conduzione e dell'applicazione del contratto e sarà autorizzato ad agire come principale referente con l'AdE.	
	2. Il Responsabile di contratto dovrà essere sempre rintracciabile attraverso l'ausilio di apposita utenza telefonica fissa e mobile e indirizzo di posta elettronica.	
	3. Le comunicazioni al Responsabile del contratto pertanto saranno effettuate presso i seguenti recapiti:	
	➤ Contatto: _____;	
	➤ Telefono _____;	
	➤ E-mail: _____.	
	L'Appaltatore dovrà comunicare tempestivamente qualsiasi variazione dei predetti recapiti.	
	4. Tutte le comunicazioni fatte al Responsabile di contratto devono intendersi effettuate regolarmente nei confronti dell'Appaltatore	
	26	

	Uso interno	
	medesimo.	
	5. Il Responsabile di contratto dell'appaltatore opererà in collegamento	
	con il Direttore dell'esecuzione dell'Amministrazione coordinandosi con	
	il medesimo.	
	Art. 22 – Trattamento dei dati personali	
	1. Le Parti agiscono in qualità di Titolari autonomi del trattamento dei dati	
	secondo quanto previsto dall'articolo 4 del Regolamento UE 679 del 2016.	
	Lo svolgimento delle attività dedotte nel contratto implica un trattamento	
	di dati personali, ivi compresi quelli di natura strettamente personale di cui	
	agli artt. 9 e 10 del Regolamento UE 679 del 2016, al fine di reperire sul	
	mercato le soluzioni rispondenti alle esigenze dell'Amministrazione	
	committente.	
	2. Le Parti si impegnano a trattare i dati personali relativi al presente	
	Contratto secondo i principi di liceità, necessità, correttezza, pertinenza e	
	non eccedenza e comunque nel rispetto delle previsioni del Regolamento	
	UE 679 del 2016 e del Codice (D. Lgs. n. 196/2003 e successive	
	modificazioni) ed esclusivamente per le finalità del contratto e nel rispetto	
	di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati	
	personali. Le Parti dichiarano di essere a conoscenza che le informazioni e	
	i dati che le riguardano saranno oggetto di trattamento, con modalità	
	cartacee ed elettroniche, da parte del personale delle rispettive strutture ai	
	fini esclusivi dell'esecuzione degli obblighi scaturenti dal contratto e	
	dell'adempimento dei connessi obblighi normativi. Le Parti si impegnano	
	a non comunicare i dati personali a soggetti terzi, ad eccezione dei soggetti	
	cui la comunicazione dei dati debba essere effettuata in adempimento di	
	27	

	Uso interno	
	un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento, da un atto amministrativo generale o dalla normativa comunitaria, ovvero per adempiere ad un ordine dell’Autorità giudiziaria o ad altri eventuali soggetti terzi, qualora la comunicazione si dovesse rendere necessaria, per la tutela in sede giudiziaria, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali.	
	3. Le Parti si impegnano, altresì, ad adottare le adeguate misure tecniche ed organizzative richieste dall’articolo 32 del Regolamento, necessarie a garantire la correttezza e sicurezza del trattamento dei dati personali, nonché la conformità di esso previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali agli obblighi di legge e al Regolamento.	
	4. Ciascuna delle Parti si impegna a comunicare tempestivamente all’altra le violazioni di sicurezza, eventualmente occorse nell’ambito dei trattamenti effettuati, che comportino - accidentalmente o in modo illecito – la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l’accesso ai dati personali (c.d. “data breach”), anche al fine di poter procedere alle comunicazioni previste ai sensi degli articoli 33 e 34 del Regolamento.	
	5. Le Parti dichiarano, per il tramite dei rispettivi rappresentanti, di aver provveduto, ciascuna per la propria parte, a fornire al rappresentante dell’altro contraente l’informativa di cui all’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 e a redigere la valutazione d’impatto sulla protezione dati in relazione alle attività di trattamento di propria competenza.	
	6. I dati personali necessari per la stipulazione e l’esecuzione del presente contratto verranno trattati esclusivamente ai fini della conclusione e	
	28	

	Uso interno	
	dell'esecuzione del presente atto, nonché per gli adempimenti strettamente	
	connessi alla gestione dello stesso e degli obblighi legali e fiscali ad esso	
	correlati, in ottemperanza agli obblighi di legge.	
	7. I dati potranno essere comunicati ai soggetti designati dal Titolare in	
	qualità di Responsabili ovvero alle persone autorizzate al trattamento dei	
	dati personali che operano sotto l'autorità diretta del titolare o del	
	responsabile, in quanto dipendenti e/o consulenti.	
	8. L'Agenzia potrà procedere alla diffusione delle informazioni di cui al	
	presente contratto tramite il sito internet www.agenziaentrate.gov.it , in	
	ottemperanza agli obblighi espressamente previsti dalla legge.	
	9. L'Agenzia si avvale di Sogei S.p.A., con sede in Roma, quale	
	"Responsabile del trattamento" dei dati conferiti per la gestione e	
	l'esecuzione del presente contratto.	
	10. Il trasferimento dei dati tra Committente ed Appaltatore deve avvenire	
	nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE 2016/679.	
	È precluso il trattamento per qualunque fine non specificatamente previsto	
	nel contratto. Un utilizzo difforme dei dati comporta una violazione degli	
	obblighi contrattuali, oltre che una violazione della disciplina in materia di	
	protezione dei dati personali, con conseguente risoluzione di diritto del	
	contratto.	
	11. La Committente è Titolare del trattamento dei dati per la gestione	
	amministrativa del presente contratto, in particolare il trattamento riguarda	
	tutti i dati necessari per ottemperare agli adempimenti relativi alle	
	pubblicazioni di legge ai sensi del D. Lgs. 36/2023, ai dati sui controlli dei	
	requisiti di carattere generale di cui agli artt. 94 e 95 del D. Lgs. 36/2023,	
	29	

relativi alla regolarità fiscale, penale, antimafia e contributivi, e di tutti gli adempimenti inerenti a precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. A tal fine si comunica che il Responsabile della protezione dati personali è, per l'Agenzia delle Entrate, il dott. Matteo Piperno, il cui dato di contatto è: entrate.dpo@agenziaentrate.it. L'Appaltatore, in qualità di Titolare del trattamento dei dati per l'esecuzione del contratto, comunica che Responsabile della protezione dei dati è il Dott. _____, reperibile all'indirizzo mail _____.

Art. 23 – Foro competente

1. Le Parti convengono che per qualsiasi controversia derivante dall'interpretazione e/o esecuzione del presente contratto il Foro competente sia esclusivamente quello di Roma.

LA SOCIETA'

AGENZIA DELLE ENTRATE